

Ogni **LA BANDIERA ITALIANA** Un
Giorno **MONITORE DEL POPOLO** Grano

IN PROVINCIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Duc. 1. 50.

DIREZIONE

Strada S. Sebastiano, Numero 31, primo piano.
Non si ricevono lettere, plichi, gruppi se non affrancati.
Le associazioni per le Province cominceranno dal 1. e dal 16 del mese.

PEL RESTO D'ITALIA

Spedito franco di posta.
Prezzo anticipato di un trimestre
Franchi 7. 50.

Napoli 20 Gennaio

ATTI UFFICIALI

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
nelle provincie napoletane

Visto l'istrumento d'istituzione della Deputazione della Cappella di S. Gennaro, del 17 gennaio 1527, e le leggi del 25 aprile 1800, e del 23 gennaio 1811;

Sulla proposizione del Consigliere del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il consiglio di Luogotenenza;

Art. 1. Sono nominati Deputati della Cappella del Tesoro di S. Gennaro i signori Principe di Fondi Giovanni Andrea de Sangro, Duca di Roccaromana Lucio Caracciolo, Duca di Malvito Giuseppe Sambiase Sanseverino, Andrea Colonna dei Principi di Stigliano, Duca di Atri Luigi Acquaviva, Marchese di Bella Camillo Caracciolo, Francesco Caravita dei Principi di Sirignano, Marchese di Caccavone Raffaele Petra, Principe di Cimitile Prospero Albrilino, Vincenzo Spinelli de' Principi di Scalea, Avvocato Alessandro Melina, e Carlo Freppa, rimanendo esonerati gli attuali Deputati Principe di Ottaviano Giuseppe de' Medici, Antonio Spinelli di Scalea, Principe di Monteroduni Giovanni Pignatelli, Principe Antonio Pignatelli Ruffo, Marchese del Vasto Alfonso d'Avalos, Duca di Lavello Nicola Caracciolo, Principe di Castagneto Nicola Caracciolo, Marchese di S. Agapito Giuseppe Caracciolo, Principe di Roccella Vincenzo Maria Carafa.

Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 gennaio 1861.

Firm. — G. Pisanelli. Firmato — Farini.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia, presa di accordo con gli altri Consiglieri incaricati dei diversi Dicasteri;

Visto l'avviso della Consulta;

Art. 1. Il Consiglio di Stato è abolito.

Art. 2. I Componenti del suddetto Consiglio, i quali non ricevono nuova nomina col presente Decreto, sono mossi al ritiro con la pensione di giustizia.

Art. 3. Le funzioni finora esercitate dal Consiglio di Stato sono provvisoriamente attribuite ad un Consiglio Amministrativo composto da un Presidente ed otto Consiglieri.

Uno de' Componenti del Consiglio avrà l'Ufficio di Delegato del regio Exequatur, e percepirà gli emolumenti annessi a tale incarico.

Art. 4. I soldo dei Consiglieri saranno quelli stessi fissati pel Consiglio di Stato. Il Presidente oltre il soldo di Consigliere, avrà benanche lo emolumento annuo stabilito con l'articolo 26 della Legge del 14 giugno 1824 pel Vice Presidente dell'abolita Consulta generale.

Art. 5. Sono nominati Presidente del suddetto Consiglio il signor Francesco Gamboa, e Consiglieri i signori Roberti Botti, Giovanni Vignale, Giuseppe Aurelio Lauria, Luigi Fraonetti, Giovanni Andrea Romeo, Domenico Abatemarco, già Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, Mi-

chele Solimene, Consigliere della Gran Corte dei Conti, ed Antonino Cimino, Presidente della Gran Corte criminale di Reggio.

Art. 6. Rimane affidata al Consigliere Giovanni Vignale la Delegazione del Regio Exequatur.

Art. 7. Tanto i Reattori quanto il Segretario, e tutti gli attuali impiegati presso la Segreteria del Tabulato Consiglio di Stato e presso la Delegazione del Regio Exequatur presteranno provvisoriamente servizio presso il Consiglio Amministrativo, o la Delegazione coi rispettivi soldi ed averi attuali.

Art. 8. La corrispondenza degli Affari avrà luogo per mezzo del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Art. 9. Rimane affidata la esecuzione del presente decreto ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati dei Dicasteri di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici e del Finanze.

Napoli 6 gennaio 1861.

Firmato — Farini.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia Firm. — G. Pisanelli.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Firm. — A. Scialoja.

— Visto il Decreto Ufficiali del 16 settembre dello scorso anno portante la riunione de pubblici servizi delle Poste, Ferrovie e Telegrafi in una sola Direzione Generale;

Visto l'altro Decreto del 2° ottobre ultimo sulla separazione del Servizio Visuale, e ristituzione dello stesso nella dipendenza Marina;

Considerando che l'unificazione dei Rami Elettrico e Visuale non fosse economia apposta al pubblico Erario, e miglior andamento al servizio;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici, deliberata di accordo col Consiglio di Luogotenenza;

Art. 1. Il servizio dei Telegrafi Visuali rientra nelle attribuzioni del Dicastero di Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici.

Art. 2. Tutti i fondi destinati fin ora pel Corpo Telegrafico verranno accreditati nei Bilanci del Dicastero di Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici.

Art. 3. Ai Consiglieri di Luogotenenza dei Dicasteri di Agricoltura, Commercio e Lavori pubblici, e delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 6 gennaio 1861.

Firmato — Farini.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia Firm. — G. Pisanelli.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Agricoltura e Com. e Lav. Pub. Firm. — G. Levrincenzi.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza del Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Furto

Art. 1. Precedono il massimo del soldo della classe rispettiva gli impiegati del Dicastero di Polizia signori Salvatore Corra Uff. 1.° di Classe, Giuseppe Antonio Tommasi Uff. 1.° di prima classe, Gerardo Ca di Uff. 1.° di seconda classe, Felice de Luca Uff. 1.° di terza classe.

Art. 2. Ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati dei Dicasteri della Polizia e delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 gennaio 1861.

Firmato — Farini.

Il Cons. incar. del Dicast. di Poliz. Firm. — S. Spaventa.

Il Cons. incar. del Dicast. di Graz e Giust. Firm. — G. Pisanelli.

RELAZIONE

Del consigliere del dicastero delle finanze a S. E. il Luogotenente del Re.

Eccellenza

Una grave restrizione alla libertà delle associazioni commerciali, trovasi qui in vigore sin dal 1827, contro il disposto delle Leggi di Commercio, introdotta dapprima per breve durata, confermata poscia e prorogata indefinitamente. Il Decreto del 26 dicembre 187 di-pose che l'autorizzazione richiesta dallo articolo 57 delle mentovate Leggi per le Società anonime dovesse aver luogo anche per le Società in nome collettivo e per le Società in commandita, semprechè il numero de' socii in ciascuna di esse oltrepassi quelle di cinque. Ciò fu stabilito temporaneamente per tutto l'anno 1829. Il Decreto del 20 ottobre 1829 prorogò il divieto per l'anno 1831; e finalmente il Decreto del 19 novembre 1834 dichiarò che dovesse continuare sino a novella disposizione contraria.

Quali che sieno stati i motivi di sì fatte disposizioni, sembra chiaro che il numero de' Socii non possa essere una ragione plausibile per porre a discrezione ed arbitrio del Governo la formazione delle Società in nome collettivo ed a commandita, col far dipendere dal medesimo le speculazioni della industria e lo esercizio de' dritti comuni a tutt' i cittadini.

Il concorso di molte persone in un' operazione commerciale deve meritare il favore, anzichè destare il sospetto del Governo, come quello che risveglia e spinge gli ingegni, moltiplica ed agevola gli affari ed estende a mediocri e scarsi capitali la possibilità di essere addetti ad operazioni che isolatamente pochissimi potrebbero intraprendere.

Quando poi queste associazioni si costituiscono nelle forme delle Società in nome collettivo o delle Società in commandita, spetta alle Leggi Commerciali il provvedere alla sicurezza e garanzia dei terzi, senza che il numero de' Socii alteri o diminuisca quelle precauzioni. I Socii in nome collettivo mettono in comune la stessa responsabilità indefinita, e sono solidali tra loro: i commanditari diventano anche garanti e solidali se si mischiano nelle operazioni sociali; e nell'una e nell'altra Società i terzi contraggono con persone che, a differenza delle società anonime, agiscono nel proprio nome e rispondono del fatto della Società.

Sembra nondimeno ragionevole e prudente di stabilire che sieno applicabili le disposizioni degli articoli 57 e 58 delle Leggi di Commercio alle Società in commandita nel caso so tanto che sieno costituite con azioni al portatore; siccome è stabilito da altre legislazioni, e da quella ora vigente nel resto d'Italia.

In conseguenza propongo di farsi cessare il Decreto del 12 novembre 1831, ritornandosi, con la

sola modificazione testè accennata, al disposto della Legge di Commercio

Napoli 5 gennaio 1861.

Il Cons. incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

DICASTERO DELL'INTERNO

Circolare ai Governatori ed Intendenti

Signore

Da molti agenti municipali si è trovata difficile l'intelligenza degli articoli 61 e seguenti della legge elettorale politica del 23 novembre 1859, tanto che non pochi hanno perfino creduto, che tutti gli elettori dovessero convenire, per dare il loro voto, nella sede del capoluogo del collegio elettorale, a cui ciascun Comune è aggregato.

A rendere impossibile qualsivoglia equivoco, bisogna dichiarare, che i collegi elettorali possono esser composti o di più Comuni, o di un solo Comune, o anche di una frazione di un comune, secondo che richiede la proporzionale distribuzione degli abitanti di ciascuna provincia fra i collegi elettorali che vi debbono essere formati.

1. Allorché il collegio è formato da un solo Comune, o da una sola frazione di Comune come sarebbe uno dei quartieri di Napoli, gli elettori che lo compongono, non si possono riunire in una sola assemblea che quando il loro numero non oltrepassi i quattrocento (art. 65).

Quando il numero degli elettori superi i quattrocento, il collegio si divide in sezioni, ciascuna delle quali non può comprendere meno di duecento (art. 65). Per il che, distribuendo questi collegi in sezioni, si dee fare avvertenza di comporre ciascuna sezione di un numero di elettori, che superi i duecento, e non sorpassi i quattrocento.

Quando questo accadesse per un collegio composto di un solo Comune (il qual caso nelle nostre provincie punto non s'incontra), la divisione può farsi nei quartieri o sestieri in cui il Comune si trovi amministrativamente diviso.

Quando invece il collegio è composto di una delle ultime divisioni amministrative di un Comune (siccome accade per taluni dei quartieri di Napoli), la detta divisione deve esser fatta sulle liste elettorali, designando e segregando i componenti di ciascuna sezione, secondo la progressione del numero d'ordine della iscrizione degli elettori che vi sono annotati.

In quest'ultimo caso (o anche quando la divisione di un collegio composto di un solo Comune non avesse potuto adattarsi alla divisione amministrativa, bisogna preventivamente designare i luoghi dove dovranno intervenire gli elettori di ciascuna sezione (art. 66).

Questi luoghi debbono esser separati e distinti l'uno dall'altro (art. 66). E se la quantità delle dette sezioni fosse tale da rendere impossibile di alloggiarli in tanti separati edifici (il che per vero può difficilmente accadere), non sarà mai permesso di convocarne più di due in uno stesso edificio. Ed anche, ciò accadendo, è mestieri che le due sezioni si riuniscano in sale ben separate l'una dall'altra (art. 66).

Il presidente provvisorio nel determinare il numero di siffatte sezioni, e nel definire e pubblicare a qua e a là esse sia rimasto aggregato ciascun elettore, rimane per sé la presidenza di quella in cui poi seguirà come sezione principale, lo scrutinio dei voti (già verbalizzati in ciascuna sezione effettiva) dell'intero collegio; ed invita subito le persone, che per l'art. 67 sono chiamate nella presidenza provvisoria delle altre sezioni che egli avrà dovuto formare, ad assumerla e ad esercitarne le attribuzioni.

II. Allorché il collegio è formato da più Comuni, esso è sempre diviso in sezioni; ed è il decreto che lo convoca, che definisce, volta per volta, se le sezioni, in cui esso dovrà dividersi, dovranno esser formate di circondari (mandamenti) ovvero di Comuni (art. 66).

Perchè le sezioni sieno formate di Comuni, o anche di frazioni di Comuni, è mestieri che il decreto di convocazione ne faccia espressa parola (art. 66).

Quando il decreto di convocazione ciò non dichiara, nè per regola generale, nè per via di ec-

cezione, ciascuna sezione è composta di tutti i Comuni che fanno parte di un medesimo circondario (mandamento), e capoluogo naturale della sezione e il capoluogo del circondario (mandamento) (art. 61 e 66).

In questo caso (che è quello in cui ora ci troviamo, poichè il decreto del 3 di questo mese, che ha convocati i collegi elettorali per il 27 di questo stesso mese, non ha nulla disposto in contrario) ciascun collegio si compone di tante sezioni naturali quanti sono:

1. i circondari (mandamenti) che vi si comprendono, o interi o con sottrazione di qualche Comune aggregato ad altro collegio.

2. ed i Comuni, staccati dai loro circondari (mandamenti), che vi si trovino aggregati pel completamento della quantità di abitanti che ha dovuto attribuirsi a ciascuno dei collegi della provincia.

Di siffatte sezioni naturali può pertanto accadere, che taluna presenti un numero molto scarso e talun'altra una quantità molto considerevole di elettori.

a) Allorché il numero degli elettori iscritti, o in tutto il circondario, o nel Comune, che dovrebbero, per le dette ragioni, comporre ciascuno rispettivamente una sezione, non giunga a quaranta, il circondario (mandamento), ovvero il Comune, suddetti, dovrà essere aggregato alla sezione più vicina dello stesso collegio (art. 61).

Ciò importa che, appena compiuto l'allistamento degli elettori, allo spirare del giorno 15 di questo mese, le Amministrazioni comunali debbano immediatamente far conoscere ai Governatori e Sottogovernatori il numero degli elettori iscritti nelle liste di ciascun Comune, ed i governatori ed i sottogovernatori, senza remora alcuna, renderne informato questo Dicastero: salvo ai Sindaci il fare la trasmissione di uno dei due originali delle liste al presidente provvisorio della sezione alla quale appartiene ciascun Comune, a lo spirare del termine prescritto dall'art. 27, cioè la mattina del 4 di questo mese; e salvo al Governo il deliberare, se la riunione dei suddetti circondari o comuni in una sola complessiva sezione debba esser fatta prima o dopo di questa prima elezione.

b) Allorché per il numero degli elettori iscritti o in tutto il circondario (mandamento), o nel Comune, che dovrebbero, per le stesse sopraddette ragioni, comporre ciascuno rispettivamente una sezione, sorpassi i quattrocento, la sezione naturale deve essere suddivisa in una o più sezioni effettive, ciascuna delle quali comprenda non meno di duecento o non più di quattrocento elettori (art. 65). E sono a questo caso applicabili le regole che ho esposto di sopra, parlando della divisione di un collegio composto di un solo Comune o della sola frazione di un Comune. Se non che ben s'intende che in questo caso, nel suddividere la sezione primitiva in due o più sezioni effettive, può facilmente seguirsi la divisione amministrativa del territorio.

Le sezioni, così composte, sono gli effettivi comizi, dove dagli elettori si emettono i loro voti. I loro uffici ne fanno lo scrutinio, e segnato nei loro verbali il numero dei voti, che vi sono ottenuti da ciascun candidato.

Il compito degli uffici principali di ciascun collegio, che sia stato diviso in siffatte sezioni, è poi unicamente circoscritto alla operazione materiale dell'addizione dei voti conseguiti dai candidati in ciascuna delle sezioni in cui si è trovato suddiviso il collegio; dalla quale risulta la proclamazione del Deputato.

Alla sede dell'ufficio principale quindi non convengono che i soli presidenti delle sezioni; siccome quelli che rappresentano convenevolmente, avendone riscossa la fiducia, gli elettori di ciascuna di esse.

A rendere vie più chiaro il concetto della legge con la pratica dimostrazione, le presento qui appresso il quadro delle sezioni naturali in cui è diviso ciascuno dei collegi di questa provincia; non senza di nuovo ricordarle, che le sezioni effettive di ciascuno di essi possono essere di minore o maggior numero, secondo che accade di doverne talune fondere in altre, e talune suddividere in due o più, secondo il bisogno.

(Segue il quadro speciale per ciascuna provincia).

Ella darà la massima pubblicità a queste mie dichiarazioni ed indicherà mediante appositi uffici, ai Sindaci di ciascuno dei Comuni di cotesto distretto (con l'ingiunzione di farne avvertito il pubblico con appositi affissi e di documentare di averlo fatto), se il Comune è sede di una delle dette sezioni, ovvero quale è la sede della sezione alla quale è aggregato ciascun Comune, e dove debbono convenire gli elettori iscritti sulle sue liste.

E salva la rapida e precisa esecuzione di ogni altro incarico, che deriva dalle sopraddette disposizioni della legge, mi farà subito consapevole di aver ricevuto questo ufficio, e di aver dato principio di esecuzione agli incarichi che le deferisce.

Napoli 12 gennaio 1861.

Pel Consigliere di Luogotenenza Il Direttore
F. DE BLASIO.

Ai signori Governatori ed Intendenti
delle provincie napoletane.

— Con Decreto del 30 dicembre 1860 il sig. Stanislao Cannizzaro, Professore di Chimica nella R. Università degli Studi di Genova, è incaricato provvisoriamente d'insegnare per l'anno scolastico 1861 Chimica Organica nella R. Università degli Studi di Napoli e dirigere l' corrispondente Gabinetto. Per tale incarico egli percepirà gli averi di Professore in lire quattromila annue e di Direttore di Gabinetto in lire duemila, non che altre duemila lire in vista dell'articolo 8 del Decreto organico della medesima Università di Napoli.

— Con Decreto del 1 gennaio 1861, il sig. Raffaele Cappa è nominato Professore aggregato nella Regia Università degli Studi di Napoli, con l'incarico temporario di dettarvi Chimica inorganica.

— Con decreto del 5 detto, in vista dell'articolo 20 del precedente decreto del 1° del mese stesso riguardante gli ispettori degli studi, sono nominati ispettori distrettuali per i Distretti di Sora — il sig. Luigi Altobelli; Campagna — Alessandro Parluti; Aversa — Nicola Piccirilli; Avellino — Antonio Bevilacqua; Ariano — Domenico Nisco; S. Angelo dei Lombardi — Paolo de Sanctis; Reggio — Giuseppe Trapani Lombardo; Catanzaro — Liborio Minichini; Nicastro — Pasquale Alvisi; Cosenza — Nicola Odoardi; Castrovillari — Giuseppe Searponeti; Potenza — Raffaele Smith; Lecce — Giacomo Lala; Brindisi — Giuseppe Trinchera; Barletta — Orazio Panzini; Altamura — Luigi Pellicciari da Gravina; Benevento — Giuseppe Regina; Isernia — Achille Greco da Bagnoli; Larino — Biomedeo de Luca; Chieti — Goffredo Sigismondi; Lanciano — Settimio de Marinis; Vasto — Domenico Mascetta; Aquila — Olimpio Coletti; Solmona — Leopoldo Torrucci; Civitavecchia — Giobbe Paoli; Avezzano — Orazio Mattei; Teramo — Tito de Cesaris; Penne — Gaetano Jantelli.

— Con decreto del 6 gennaio i Consiglieri dell'abolito Consiglio di Stato, messi al ritiro, i quali possano giustificare un periodo di servizio non minore di anni quindici, avranno diritto ad una pensione corrispondente alla terza parte del soldo che attualmente godono.

— Con decreto della stessa data al signor Emilio Capomazza, Consigliere dell'abolito Consiglio di Stato, messo al ritiro con la pensione di giustizia, si accordano il grado e gli onori di Presidente del Consiglio amministrativo.

— Con decreto della medesima data si accetta la dimissione del sig. Antonio Ciccone dalla carica di Amministratore generale di acque foreste e caccia.

— Con decreto del 6 gennaio 1861 il professore Ignazio Rozzi è nominato ispettore d'acque foreste e caccia col soldo corrispondente.

— Con decreto del 4 gennaio vien nominato senatore di Commercio in Torre Annunziata Salvatore Mauro del fu Alessandro.

— Con decret. della stessa data il Duca di Montejace sig. Gioacchino Primitivo Carafa è nominato Presidente della Reale Commissione di Beneficenza, in luogo del Marchese di S. Agapito D. Giuseppe Caracciolo, che vi ha rinunziato.

Il cavaliere sig. Giovanni Mastrillo ed i signori Raffaele Fioretti e Pasquale Ravelli sono nominati componenti della medesima Commissione in luogo del Barone signor Domenico Vinaccia e del cavaliere Monsignor D. Carmelo Tommasuolo, che hanno rinunciato, ed in luogo del Reverendo D. Giovanni Battista Fioretti e del cavaliere signor Francesco Cappella. Il Reverendo D. Raffaele Perrillo rim. ne confermato nell'ufficio di componente della mentovata Commissione.

— Con altro decreto di simil data si accetta la rinunzia del signor Vincenzo Celentano, Consigliere del Governo di Capitanata. Il signor Antonio Sorrentino, Consigliere del Governo medesimo è messo in disponibilità. — I signori Pietro de Plato e Raffaele Granata sono nominati Consiglieri di Governo, col soldo proprio della carica, e destinati nella provincia anzidetta di Capitanata.

— Il signor Giuseppe Passalia è nominato Consigliere di Governo, col soldo proprio della carica, e destinato nella provincia di Calabria ultra 1.

— Con decreto della stessa data il signor Vincenzo Sartori Clausi, Giudice della Gran Corte civile in missione di Procurator Generale del Re presso la Gran Corte criminale in Cosenza è tramutato con la medesima carica alla Gran Corte criminale in Catanzaro, in luogo del signor Francesco Federici destinato ad altre funzioni. Al signor Mauro Morrone Giudice della Gran Corte civile in Aquila è affidata la missione di Procurator Generale del Re presso la Gran Corte criminale in Cosenza, in luogo del signor Sartori Clausi tramutato. Con decreto della stessa data il signor Federico Apollonio, giudice alla Gran Corte civile in Catanzaro, è tramutato con la medesima carica alla G. Corte civile in Aquila, in luogo del signor Mauro Morrone destinato ad altre funzioni. Il sig. Michelangelo Mastrocinque giudice alla G. Corte criminale in Salerno, è nominato giudice di G. Corte civile in missione di Presidente della G. Corte criminale in Reggio, in luogo del sig. Antonio Cimmino destinato ad altre funzioni. L'avvocato signor Raffaele Ludovici è nominato giudice di G. Corte criminale in missione di Presidente del Tribunale civile in Cosenza, in luogo del signor Cesare Passarelli tramutato. Il sig. Barone Giambattista Ciccone è nominato giudice alla G. Corte criminale in Salerno, in luogo del signor Mastrocinque.

— Con decreto de' 7 gennaio 1861 il sig. Sigismondo Sigismondi è nominato Guardia generale forestale di 2. classe, col soldo corrispondente.

— Con decreto dei 7 gennaio sono ritirati con la pensione di giustizia i giudici di circondario signori: Giuseppe Dodaro, giudice del circondario di Paola, Nicola Valerio, di Amantea, Vincenzo Mastracchio di Scalea, Domenico Faillace, di Fuscalda, Giuseppe Iaghi, di Montaldo, Emmanuele Mellone, di Salce, Alfonso Pettito, di Tagliacozzo, Giovanni Manieri, di Sasso, Gennaro Arpaia, di Sepino, Lorenzo Carbone, di Cittanova, Francesco Lojercio, di Polistino, Giuseppe Calderoni, di Oppido, Domenico Lanza, di Amendolara, Michele Cassola, di Novoli, Tommaso Giacobbi, di Seminara, Francesco Spina, di Sinopoli. Il signor Carlo Trupasso, giudice di 2. classe nel circondario di Calanna e promosso alla prima di capoluogo di distretto è destinato in Paola. Al sig. Antonio Atella, giudice di seconda classe e in missione di Segretario nella Procura Generale in Potenza, è accordato il grado di giudice di prima classe di capo luogo di distretto colla destinazione in Gravina in Terra di Bari. Il signor Giuseppe Mazza è nominato giudice di terza classe ed è destinato in Feroletto Antico.

— Con altro decreto della stessa data sono promossi dalla terza alla seconda classe i giudici di circondario signori: Mario Tucci da S. Croce di Magliano a Puglionisi, Martino Mainenti, da Volturara in Bella, Raffaele Perrella, da Montepeloso in Potenza, Pasquale Pagano, da Aiello a Verbicera, Achille Andrichi, da Carpignano ad Arcadia, Cesare de Francisca, da Brattico a Fuscalda, Giuseppe Fiordelisi, da Grotta minarda a Montescaglioso, Michele Lamedica da Casarano a Salice.

Rocco Ponzi da Bicignano in Celtrara, Giovanni Calapa, da Forlì a Savignano, Costantino Mercurio da Montella a Sanza, Michele Scarfoglio da Paganico a Sassa, Vincenzo Gismondi da Pescocostanzo a Tagliacozzo, Agostino Gervasio, da Telsi in Sepino.

— Con decreti del 28 dicembre 1860, il sig. Francesco Bruno è nominato ricevitore del distretto di Mat. ra in luogo del sig. Nicolò Emmanuele Fluggj esonerato; il sig. Luigi Sertorio Guarasci è conservato nella carica di ricevitore distrettuale, e destinato a Brindisi, in luogo del sig. Cosimo Tarantini esonerato, il sig. Raffaele Volpicelli, già nominato percettore in Vico Equense è tramutato col medesimo ufficio in S. Antimo in luogo del sig. Luigi Canonico esonerato; il sig. Giuseppe Villa è nominato percettore del circondario di Vico Equense in luogo del sig. Raffaele Volpicelli destinato altrove; il sig. Giacomo Densa è nominato percettore del circondario di Piano in luogo del sig. Giuseppe Cola esonerato; il sig. Biagio La Terza è nominato ricevitore del distretto di Casoria, in luogo del sig. Giacomo Rossi, messo al ritiro.

— Con decreto de' 30 dicembre 1860 il sig. Michele Camposecco Controllore di 2. classe de' dazi indiretti in Avezzano, il sig. Vincenzo Nicoletti Tenente di 1. classe funzionante da Controllore, il sig. Diego de Sanctis Tenente di 1. classe, il sig. Barbato Ricevitore della Dogana d'Isola, ed i commessi Giuseppe Santonelli, Vincenzo Silvestri e Vincenzo Spagnuolo sono destituiti. Il sig. Domenico Trani è nominato Tenente di 1. classe de' dazi indiretti in luogo del de Sanctis. Il sig. Enrico Siano è nominato Commesso di 4. classe in luogo del Silvestri. Con decreto de' 4 gennaio 1861 il sig. Antonio Manzella è nominato Ricevitore di 2. classe presso la dogana d'Ischia col soldo di ducati ventiquattro al mese, in luogo del destituito Francesco de Laurentiis.

— Con decreto del 5 gennaio, il sig. Francesco Saverio Melissari è conservato nella carica di ricevitore generale per attendere opportuna destinazione.

— Con decreto della medesima data, il sig. Gennaro Ciccone è nominato controllore delle contribuzioni dirette; il sig. Federico del Conte è reintegrato nella carica di controllore delle contribuzioni dirette; gl' interni e ntrollori delle contribuzioni dirette D. Giovanni Riccio, D. Pietrantonio Manginelli, D. Gaetano Bellucci Sessa, D. Michele Cardona, D. Ferdinando Russo, D. Agostino de Giacomo, sono nominati controllori titolari del e stesse contribuzioni; il contro loro delle contribuzioni dirette, sig. Giuseppe Ferrara, impedito già da più anni di servire per grave infermità, è messo al seguito con due terzi del soldo; il controllore delle contribuzioni dirette, sig. Francesco Stasio, impedito di servire per malattia mentale che soffre da più anni, è messo al seguito con due terzi del soldo.

— Con decreti del 5 gennaio 1861, il sig. Giovanni Roberti, percettore titolare del circondario di Capua, è esonerato per legge, per la sua età minore. La percettoria di Capua è soppressa, restituendosi ai comuni che compongono quel circondario la facoltà di nominare gli esattori biennali a norma de' regolamenti in vigore, siccome han d mandato. La percettoria del circondario di Bari, rimasta vacante pel tramutamento del percettore Bifanti, è soppressa secondo il voto del Municipio, al quale pertanto rimane la cura di eleggere gli esattori biennali come per legge. Il sig. Nunzio Sarno è nominato percettore del circondario di Sessa, in luogo del sig. Michele Corle esonerato; il sig. Luigi Turco è nominato percettore del circondario di Bisceglie, in luogo del sig. Michele Consiglio esonerato; il sig. Leopoldo Patella è nominato percettore del circondario di Frattamaggiore; il barone Francesco Labona è nominato ricevitore del distretto di Sala in luogo del sig. Biadato della Corte esonerato; il sig. Francesco Viglia, già percettore in Aversa, è destinato nel circondario di Mola di Gaeta, in luogo del sig. Cesare Viglia esonerato perchè minore.

— Con decreto de' 7 gennaio 1861 il capo contabile dei Dazii Indiretti sig. Demetrio Macridima è nominato Ricevitore di 1. classe presso la dogana di Bari, col soldo di ducati quarantacinque al mese, in luogo del defunto Francesco Assenzio. Egli non prenderà possesso della carica se non quando avrà data la cauzione, a' termini de' regolamenti.

— Con decreto del 4 gennaio il sig. Ambrogio Bellosci, destituito nei 1. 51 per politiche imputazioni dal posto di sottocapo della Salina di Lungro, è nominato Commesso con ducati venti mensuali, in luogo di Giuseppe Fresina già allontanato dal suo posto.

— Per decreto del 3 gennaio 1861:

Il signor Michele Carbone giudice di 2. classe nel circondario di Guardia-Sanfreddi è promosso alla 1. classe di Capoluogo di distretto e destinato in Isernia: il signor Giovannantonio de Gennaro è nominato giudice di 2. classe e destinato in Cantalupo, in luogo del signor Francesco Saverio Cammarano, che sarà tramutato. Il signor Giuseppe Imperio è nominato giudice di 3. classe e destinato nel circondario di Forlì, in luogo del signor Giovanni Calapaj, che avrà altra destinazione.

Per decreto del dì 8 di questo mese:

Il signor Domenico Matarocci giudice di 1. classe di Capoluogo di provincia in Avelino è tramutato in Napoli al circondario Mercato: i signori Francesco Balzamo e Ferdinando Boccia giudici di prima classe sono promossi dal Capoluogo di distretto al Capoluogo di provincia e destinati: il sig. Balzamo in Santamaria, in luogo di de Seta promosso, ed il signor Boccia in Trani, in luogo di de Leone tramutato; il signor Salvatore Righione giudice di 2. classe col grado della 1. classe in Oriolo, è promosso alla 1. classe di Capoluogo di distretto in Nicastro, in luogo del signor Pavone tramutato: il signor Domenico de Marinis è nominato giudice di 3. classe e destinato nel circondario di Russano.

Legge dell'Amministrazione Provinciale e Comunale

RELAZIONE

del Consigliere incaricato del Dicastero dell'Interno a S. E. il Luogotenente Generale del Re. Eccellenza,

Gli ordini Municipali legati all'Europa dalla Civiltà Romana seppero anche in questa parte d'Italia traversare la barbarie del medio evo, e vivere a fianco dell'anarchia feudale. Ma la mancanza quasi totale di legami che ponessero in armonia il Governo Centrale coi poteri locali, snervava lo Stato, privandolo di quella forza che nasce dall'unità, ed imponeva i Comuni, da una parte lasciandone gl'interessi in piena balia di consorterie ed influenze locali, e dall'altra esponendoli a tutte le tasse, che volesse loro imporre un Governo che li considerava affatto estranei alla sua Amministrazione, e cercava ogni modo di rovesciar su di essi gli oneri che non potevano sopportare. Onde la maggior parte dei nostri Comuni aveva dichiarato lo stato di fallimento, quando le istituzioni della Francia Imperiale furono importate fra noi. Si passò allora all'estremo opposto: tutti i poteri furono riuniti nel centro dello Stato; alle elezioni fu sostituito un sistema di nomine fatte dal Governo di ufficiali municipali e provinciali, il quale non rinchiodava che una mera illusione, poichè i decurionati, a cui era data la proposta delle terre dei candidati erano scelti anch'essi dal Governo medesimo.

I Borboni al loro ritorno andarono per un periodo sventuratamente lunghissimo sempre più esagerando l'accentramento amministrativo, e lo condussero a tale, che l'interesse dei Comuni e delle provincie era per lo più condannato a disperdersi fra le lentezze e gli attriti delle molteplici ruote della macchina amministrativa. La vita politica, come nel centro dello Stato, fu affatto spenta anche nel municipio, sola e vera scuola, ove tutti gli ordini dei cittadini possono ugualmente apprendere la importanza degli interessi comuni, ed informarsi di spiriti nazionali. Col sentimento della

dignità di cittadino spurge nelle masse anche la coscienza della responsabilità individuale; e come il potere centrale si è impadronito di tutti i diritti, divenne generale il convincimento che ad esso pure spettasse di provvedere alla sussistenza ed al ben essere dei cittadini, se pur questo nome si poteva ancora applicare ad uomini ridotti a quella condizione. Onde quell'affollarsi into no al Governo in cerca di uffici lucrativi, di pensioni, di sussidii, distaccandolo dai grandi interessi dello Stato e vieppiù rallentandone l'azione. Tale era la condizione delle cose in queste provincie, quando piacque alla Provvidenza di esaudire il loro antico ed ardentissimo voto, riunendole in una sola famiglia con quasi tutte le altre parti d'Italia. Inaugurato allora un leale sistema di libertà, di venuta la rappresentanza parlamentare una pratica verità, non si poteva senza grave colpa indugiare a far sentire i vantaggi dell'unione fino all'ultimo villaggio, sostituendo alle istituzioni municipali, che presso noi erano state messe al servizio del dispotismo e delle quali ho già cenato lo spirito e gli effetti, quelle di cui un Governo eminentemente liberale avea dotato l'Italia Superiore, giovandosi della esperienza di oltre mezzo secolo e dell'esempio de' popoli più civili, e conciliando la libera Amministrazione degli interessi locali con la loro salvezza e con la forza dello Stato. L'applicazione a Comuni di queste provincie della legge del 23 Ottobre 1859 di truggendo un sistema di accentramento importatoci dallo straniero, non farà dunque che ridestare l'antica libertà de' nostri municipii, temperata in guisa da eliminare tutti i nocivi effetti, lasciandole intero il suo benefico potere.

L'E. V. vide di buon'ora esser questo uno dei suoi primi e precipi doveri, e non si tosto convocò la Consulta, le affidò il carico di proporre sollecitamente il modo di compierlo. Quel consiglio ha da non guari di tempo fornito il suo compito; ma il Consiglio di Luogotenenza ha stimato di versar alquanto di parte dal suo avviso, restringendo gli emendamenti a' pur atti alla legge a quelli soltanto che dalle nostre patrie e condizioni fossero necessariamente richiesti. Ed io uniformemente al voto del Consiglio ho l'onore di proporre all'E. V. il seguente schema di Decreto.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Interno.

Firmo. — *D'AFFLITTO.*

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
Nelle provincie Napoletane.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Interno;
Visto il parere della Consulta;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Decreto

Art. 1. È promulgata e resa esecutiva in queste Provincie meridionali la legge del 23 ottobre 1859 sull'Amministrazione Provinciale e Comunale vigente nelle altre Provincie del Regno, salve le disposizioni seguenti.

Art. 2. Sono soppressi gli articoli 115 e 123 primo comma 227, 28, 230, 231 e 231 a 245.

Art. 3. Le funzioni di Vice Governatori saranno per ora in queste Provincie disimpegnate dai Segretari Generali.

Art. 4. Il Consiglio comunale della città di Napoli si comporrà di 72 membri.

Art. 5. La giunta municipale della città di Napoli sarà composta del sindaco e di 12 assessori e di 6 supplenti.

Il Sindaco delegerà un assessore per ciascuna sezione, il quale vi sarà entrerà le funzioni finora attribuite all'eletto, e conserverà questo nome.

Il Consiglio comunale inoltre sceglierà sia nel proprio seno sia fra gli eleggibili 8 aggiunti, dei quali il Sindaco designerà due per ciascuna sezione per condurre il corrispettivo elettorale, ed uno per ciascuna villaggio uni o alla città.

Art. 6. Oltre le persone indicate nell'art. 15, saranno pure eletti in queste Provincie i membri ordinari dello Istituto d'Incraggiamento e di l'Accademia Pontaniana di Napoli, e delle Società economiche di ciascuna provincia.

Lo saranno di più, in che non sieno stabilite altre norme per lo assetto delle imposte, i com-

mercianti, fabbricanti, ed esercenti professioni, od arti liberali, industriali, o mercantili, che tengono per loro abitazione bottega, od officina un ovale di un valore locativo annuale di lire 0, nei Comuni di una popolazione minore di 3000 abitanti; di lire 120, in quelli la cui popolazione non giunge ai 10.000 abitanti, di lire 300, in quelli di 10.000 abitanti o più, e di lire 500, nella Città di Napoli.

Art. 7. Rimane dichiarato che gli impiegati civili e militari potranno votare nel luogo di loro residenza, senza che faccia il luogo della legale dichiarazione, di cui all'art. 16.

Art. 8. Terrà luogo delle notificazioni giudiziarie, di cui all'art. 32, la notificazione per mezzo dell'inserzione comunale.

Art. 9. Nulla è per ora innovato colla pubblicazione della detta legge del 23 ottobre 1859, a quanto è stato disposto dal decreto del 4 di gennaio corrente lo stralcio dello scioglimento delle promiscuità, e delle ripartizioni dei Demani comunali in queste Provincie Napoletane.

Art. 10. Ogni comune avrà un Cassiere: nondimeno, o se lo creda, potrà affidare la riscossione delle rendite, ed il pagamento delle spese comunali all'Uffiziale pubblico che è incaricato della esazione delle imposte dirette dello Stato.

11. Potranno i comuni continuare le esazioni delle tasse esistenti, fino all'approvazione del nuovo bilancio Stato Discusso.

12. I reclami per la validità dell'elezione dei consiglieri comunali e provinciali, saranno, per questa prima volta, risolti dai governatori in consiglio di Governo.

13. Entro il termine di un mese, dalla data della pubblicazione del presente decreto, le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali, e le pubblicheranno.

14. Sono abrogate tutte le leggi anteriori sull'Amministrazione comunale e provinciale in quanto sono contrarie alla detta legge del 23 ottobre 1859, ed al presente decreto.

Napoli 2 gennaio 1861.

Firmato — **FABINI.**

VITTORIO EMANUELE II ecc. ecc.

In virtù de' poteri straordinari a noi conferiti colla legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del ministro dell'Interno;

Sentito il consiglio de' ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO I.

Divisione del territorio del regno e autorità governative.

1. Il regno si divide in provincie, circondarii mandamenti e comuni secondo la tabella annessa alla presente legge.

2. In ogni provincia vi è un governatore, un vice-governatore, ed un consiglio di governo.

3. Il governatore rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

Mantiene le attribuzioni dell'autorità amministrativa, e pronunzia i conflitti.

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata.

Nell'amministrazione provinciale e comunale esercita le attribuzioni determinate dalla legge; dipende dal ministero dell'Interno, e ne eseguisce le istruzioni.

4. Il vice-governatore rappresenta il governatore e nei casi d'assenza ed impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

5. Il consiglio di governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a var parte nei casi prescritti dalle leggi e dal regolamento, e quando ne sia richiesto dal Governatore.

I membri del consiglio con pieno le incumben-

ze amministrative che loro vengono dal governatore affidate.

6. Il consiglio di governo si compone di un numero di consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere consiglieri aggiunti.

È presieduto dal governatore o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di ministero pubblico presso il consiglio di governo saranno esercitate da quello de' membri che verrà dal governatore designato.

7. In ogni circondario vi è un intendente che compie sotto la direzione del governatore le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del governatore, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel circondario ov'è il capoluogo di provincia l'ufficio d'intendente è esercitato dal vice-governatore.

8. I governatori, i vice-governatori, gli intendenti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del re, previo parere del consiglio di stato.

9. Presso ogni governatore sono stabiliti impiegati di segreteria. Una parte de' medesimi sarà applicata al consiglio provinciale ed alla deputazione provinciale.

Con decreto reale verrà fissato il quadro della personale suddetta, e di quello da applicarsi ad ogni ufficio d'intendenza.

TITOLO II.

dell'amministrazione comunale.

CAPO I.

Del Comune.

10. Il comune è corpo morale avente una propria amministrazione determinata dalla legge.

11. Ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

12. Il consiglio è composto:

Di 60 membri ne' comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti;

Di 40 membri in quelli la cui popolazione supera i 30 mila abitanti;

Di 30 ne' comuni la cui popolazione supera i 10 mila abitanti;

Di 20 in quelli che superano i tre mila;

Di 15 negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sovra fissato.

13. La giunta municipale si compone del sindaco, di otto assessori e quattro supplenti ne' comuni che hanno una popolazione eccedente i 60 mila abitanti.

Oltre il sindaco il numero degli assessori sarà:

Di sei ne' comuni che hanno più di 30 mila abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3 mila;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero de' supplenti sarà di due.

CAPO II.

Delle elezioni.

14. I consiglieri comunali sono eletti da' cittadini che hanno 21 anno compiuto, che godono de' diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 ne' comuni di 3 mila abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3 a 10 mila;

Lire 15 in quelli di 10 a 20 mila;

Lire 20 in quelli di 20 a 60 mila;

Lire 25 ne' comuni oltre 60 mila abitanti (10).

Tuttavia ne' comuni ne' quali il numero degli elettori non è doppio di quello de' consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

(continua)